

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

64° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

Presidenza del presidente DI BENEDETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4342) Deputati SPINI ed altri: Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2, 5, 9 e *passim*

AGOSTINI (PPI) 19

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 5, 6, 7 e *passim*

GIORGIANI (PPI) 12, 15, 19

* GUBERT (*Misto*) Pag. 8, 9, 11 e *passim*
LORETO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 18
* MANCA (*Forza Italia*) 4, 5, 16
* MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto*) 5, 9, 18
* NIEDDU (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 17
PALOMBO (AN) 18
PELLICINI (AN) 5, 6, 7 e *passim*
* PETRUCCI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 10, 11
TABLADINI (*Lega Forza Padania per l'ind. del Nord*) 11, 15

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4342) Deputati SPINI ed altri. – Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese», d'iniziativa dei deputati Spini, Olivieri, Lavagnini, Ruffino, Mitolo, Romano Carratelli, Ruzzante, Basso, Malagnino, Rizzi, Ascierio, Detomas, Fontan, Migliavacca, Giannattasio, Boato, Tassone, Rizzo Antonio e Molinari, già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il senatore Robol, che doveva riferire alla Commissione sul disegno di legge, è assente per impegni istituzionali, svolgerò io le funzioni di relatore.

Il 3 febbraio 1998, poco dopo le 15, un aereo militare americano proveniente dalla base NATO di Aviano, in volo di esercitazione sulla Val di Fiemme ad una quota di soli 113 metri, tranciava il cavo della funivia del Cermis, provocando la caduta di una cabina e la conseguente morte di 20 persone di varie nazionalità.

Subito dopo l'incidente furono aperte tre indagini al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dei militari. La procura della Repubblica di Trento, affiancata da due commissioni tecniche, una del Comando militare e l'altra dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare italiana, giunse alla conclusione che non c'erano ragioni relative all'insufficienza dei mezzi o a guasti meccanici che potessero aver indotto a volare ad una quota così bassa rispetto a quella fissata dalle normative vigenti (infatti, la direttiva dell'Aeronautica militare italiana del 21 aprile 1997 indica l'obbligo, per i voli di addestramento degli aerei di paesi stranieri schierati nelle basi italiane, di rispettare una quota superiore a 650 metri).

La commissione tecnica americana parlò chiaramente di errore umano da parte dell'equipaggio e, più precisamente, di un comportamento di volo aggressivo, con violazione di regole e procedure; infatti, dall'esame del volo, venne evidenziato che l'aereo più di una volta si abbassò ad una quota di soli 300 metri e ad una velocità di 180 chilometri orari superiore a quella consentita.

Inoltre è stato accertato che il personale americano era fornito di tutta la documentazione necessaria inerente le modalità di volo e delle mappe

aeree che riportavano la segnalazione delle funivie esistenti sulle zone da sorvolare.

Una volta concluse le indagini, l'autorità americana, in forza della Convenzione sullo Statuto delle Forze, firmata a Londra nel 1951 e ratificata anche dall'Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, decise di esercitare nel proprio paese la giurisdizione nei confronti dell'equipaggio dell'aereo. La Convenzione definisce i principi generali che disciplinano la presenza di truppe alleate sui territori dei paesi membri della NATO: prevede che nel caso di reati commessi al di fuori delle proprie funzioni la competenza per l'esercizio della giurisdizione spetti allo Stato in cui il reato è stato compiuto («Stato ricevente»); nel caso di reati commessi nell'esercizio di mansioni ufficiali la competenza sia dello Stato «che invia», quello cioè a cui appartengono le truppe militari. Gli Stati Uniti, pertanto, hanno esercitato un loro diritto riconosciuto dalla Convenzione, che si applica, naturalmente, su basi di reciprocità.

Nel marzo 1999 la Corte marziale degli Stati Uniti ha emesso la sentenza definitiva di assoluzione dall'imputazione di omicidio plurimo per il pilota dell'aereo ed ha archiviato il procedimento nei confronti del navigatore. Successivamente, tutti e due sono stati riconosciuti colpevoli di ostruzione alla giustizia per aver occultato la video cassetta contenente la registrazione del volo, ed espulsi dal Corpo dei Marines.

Senza voler porre in discussione la giurisdizione militare americana, è indubbio che la conseguenza di tutto questo è che i responsabili della tragedia non sono stati ancora puniti, ma è altrettanto evidente che la causa va ricercata altrove, spostando più in alto il livello di responsabilità, perchè prioritaria resta l'esigenza di giustizia per le vittime della tragedia e la certezza che, in futuro, non avvengano più simili disastri.

Il disegno di legge oggi al nostro esame tende a garantire il risarcimento del danno economico a favore dei superstiti e degli eredi legittimi delle vittime di incidenti sul territorio italiano che abbiano coinvolto unità delle Forze armate della NATO. La necessità di un'apposita legge che provveda a disciplinare la materia deriva dal fatto che gli indennizzi di cui si prevede la corresponsione hanno carattere straordinario e richiedono una idonea copertura finanziaria.

Il testo approvato dalla Camera è formato da sette articoli. L'articolo 1 riguarda le finalità del disegno di legge. Per ciascuna delle vittime del Cermis è previsto un indennizzo al massimo di lire 3,8 miliardi. Lo Stato italiano, in conseguenza della corresponsione della presente somma, si sostituisce ai beneficiari nei diritti che questi possono vantare sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati; l'articolo 2 stabilisce che i soggetti beneficiari sono i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute; per l'individuazione degli eredi aventi diritto al risarcimento si applicano le norme degli Stati di appartenenza di ciascuna vittima; l'articolo 3 prevede la nomina, da parte del Governo, di un commissario straordinario, autorizzato a svolgere attività di accertamento, di liquidazione e di pagamento degli indennizzi; egli conclude il proprio mandato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e redige,

alla scadenza, una relazione sull'attività svolta, trasmessa poi al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il Governo e il Parlamento; l'articolo 4 definisce le procedure di corresponsione degli indennizzi, determinando l'ammontare per ciascuno degli aventi diritto, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri del tesoro e della difesa. I beneficiari, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione che stabilisce l'ammontare della somma, devono dichiarare se intendono accettarla, oppure formulare eventuali osservazioni; devono inoltre fornire la documentazione comprovante la qualità di eredi; l'articolo 5 stabilisce che il commissario straordinario è autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dall'incidente; inoltre i giudizi pendenti dinanzi all'autorità italiana possono essere dichiarati estinti; l'articolo 6 stabilisce agevolazioni fiscali per le procedure di liquidazione (esenzione dall'imposta di bollo e da quella sulle successioni); l'articolo 7, infine, riguarda la copertura finanziaria: alla spesa di lire 76 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il tragico incidente del Cermis lascia una ferita ancora oggi aperta nel cuore di tutti noi, dovuta alla assoluzione dell'equipaggio dell'aereo militare americano e di conseguenza alla mancata punizione dei responsabili. Ciò non deve essere dimenticato o sottovalutato: i colpevoli devono essere individuati ed ogni aspetto di quell'incidente svelato. Il risarcimento economico che il provvedimento al nostro esame dispone è solo un aiuto nei confronti del superstite e dei familiari delle vittime, che sicuramente non servirà a cancellare il dolore e la rabbia provate, ma potrà se non altro alleviare i loro bisogni economici. Anche per dare un segnale di attenzione del Parlamento alle problematiche relative alla sicurezza degli abitanti delle zone in cui sono localizzate le strutture NATO, ritengo importante approvare in tempi brevi questo disegno di legge, ma ritengo ancora più importante che si prosegua nella ricerca della verità, nel cercare e punire i responsabili, nel garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini, affinché simili incidenti non si debbano più ripetere nel futuro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCA. Signor Presidente, prima di entrare nel merito del contenuto di questa legge, sento il dovere di rivolgere innanzitutto un pensiero deferente a tutte le vittime dell'incidente del Cermis. Voglio augurarmi che siano state previste e messe in atto norme che rendano quasi impossibile il ripetersi di simili episodi, anche se, d'altra parte, non si può pensare di avere forze armate addestrate, la presenza di aerei alleati sul nostro territorio (così come i nostri aerei sono presenti in altri paesi) ed escludere in assoluto qualsiasi inconveniente, non dico incidente, dovuto alla presenza dei militari. Se è vero che dobbiamo fare di tutto perché questo tipo di incidenti non si verifichi mai più, dobbiamo anche augurarci che l'intero paese mostri sensibilità nei confronti di persone che compiono

il proprio dovere difendendo la dignità e la civiltà di un paese, soprattutto la civiltà occidentale.

Fatta questa premessa che voleva essere insieme un ricordo e un pensiero deferente nei riguardi delle vittime, vorrei chiedere una spiegazione al Presidente relatore: cosa significa «per ogni persona deceduta e per i superstiti nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, in provincia di Trento, è previsto un indennizzo pari nel massimo a lire 3,8 miliardi»? Il disegno di legge prevede una copertura massima di 76 miliardi di lire. E allora che cosa significa 1, 2 o 3 miliardi a tutti? E, nell'ultima ipotesi, 76 miliardi sono sufficienti?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono interessate 20 persone.

MANCA. Ma che significa 3,8 miliardi al massimo?

PELLICINI. È il massimo che è possibile liquidare.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ci sono dei parametri.

MAZZUCA POGGIOLINI. Accade come per le assicurazioni: se a rompersi un braccio è un ragazzo di vent'anni la valutazione del danno è diversa rispetto ad una persona più anziana.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'articolo 4 recita: «Il Commissario straordinario del Governo, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa, determina, entro il limite massimo di cui all'articolo 1, l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti e ne dà comunicazione ai soggetti destinatari».

MANCA. Ma quali criteri, quali parametri?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Quelli normali delle assicurazioni, è evidente.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono criteri di valutazione del danno: si tiene conto dell'età e della capacità di lavorare.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono i criteri che vengono utilizzati come base dalle assicurazioni. I criteri di risarcimento dei danni subiti dalle persone non vengono stabiliti dalle assicurazioni.

MANCA. Senz'altro vi saranno delle interpretazioni e nasceranno delle questioni. Invece, se la norma di legge fosse più dettagliata, si eviterebbero certe conseguenze. Cosa dire, poi, dei danni che hanno subito la

zona e il turismo? Si parla solo delle vittime, ma il danno arrecato alla nazione?

Ricordati coloro che sono caduti e auspicato che casi del genere vengano affrontati con maggiore sensibilità nei riguardi delle forze armate, mi piacerebbe avere una risposta alle mie domande. Comunque, il Gruppo che rappresento, in nome della specificità e della straordinarietà dell'episodio, è orientato ad agevolare l'*iter* del disegno di legge n. 4342.

PELLICINI. Signor Presidente, naturalmente anch'io mi associo al dolore dei superstiti e dei familiari. Quello in esame è un provvedimento che in linea di massima ha certamente finalità encomiabili e condivisibili. Ci sono tuttavia due punti che vorrei mettere a fuoco perché sono preoccupato sotto il profilo giuridico.

Si dice che il tetto massimo dell'indennizzo sarà dell'importo di 3,8 miliardi di lire, il che lascia presumere che il Commissario straordinario del Governo debba compiere un accertamento per giungere nei trenta giorni successivi, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 4, alla trattativa con gli eredi che potranno dichiarare di accettare l'indennizzo ovvero formulare eventuali osservazioni sulla proposta.

È chiaro che la liquidazione terrà conto dell'età e della professione. 3,8 miliardi come tetto massimo sono una somma considerevole; non mi risulta infatti che normalmente si giunga a simili somme, anche considerando il danno biologico (tra l'altro sono in corso discussioni sul fatto se il danno biologico sia risarcibile agli eredi). Si tratta di un tetto massimo dell'indennizzo di tutto rispetto perché supera la grande massa delle liquidazioni che si hanno, per esempio, a seguito di incidenti automobilistici.

Quello che mi preoccupa un po' è la procedura in relazione anche a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, che recita: «In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati». Quindi lo Stato subentrerebbe nei diritti dei beneficiari in quanto anticiperebbe le somme. Non so se ho letto bene, ma non vedo la possibilità che lo Stato invece si rivalga su chi ha prodotto il danno. Non mi pare di leggerlo nel disegno di legge: lo Stato anticipa questa somma ma cosa accade se poi emerge eventualmente un'altra responsabilità?

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra che l'aspetto della responsabilità sia del tutto sganciato da quello del risarcimento sulla base del trattato SOFA NATO. Quel trattato prevede infatti che vi sia comunque un risarcimento, definito sulla base della legislazione del paese ospitante, corrisposto dal paese a cui appartengono i militari che hanno dato luogo al sinistro in una somma pari al 75 per cento della somma fissata per il risarcimento sulla base delle norme e delle procedure del paese ospitante.

Quindi, l'aspetto della responsabilità è scisso e cammina per suo conto nell'ambito di un accertamento che si svolge secondo le leggi del

paese di appartenenza dei militari che hanno dato luogo al sinistro. Invece, il risarcimento dovrebbe avvenire prima e sulla base delle leggi del paese ospitante, sganciato dalla responsabilità dei singoli. Ad esso partecipa il paese di appartenenza dei militari per il 75 per cento dell'importo.

PELLICINI. Il 75 per cento, quindi, sarebbe calcolato in via complementare rispetto al risarcimento dello Stato di appartenenza delle vittime.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il 75 per cento viene corrisposto dal paese cui appartengono i militari e lo Stato subentra in tutti i diritti nei confronti dello Stato cui appartengono i militari che hanno dato luogo al sinistro.

PELLICINI. All'articolo 4, al comma 1, si legge: «Il Commissario straordinario del Governo, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa, determina...». Per accertare quali saranno i criteri di liquidazione bisogna conoscere i parametri. Diversamente, se approviamo il testo così com'è, affidiamo una delega in bianco al Presidente del Consiglio sui criteri di liquidazione. Desideriamo comprendere come gli eredi delle venti vittime saranno liquidati e quindi dovremmo avere altri elementi di valutazione. Nel testo del disegno di legge, al comma 2 dell'articolo 4, si prevede giustamente una sorta di arbitrato, altrimenti si dovrebbe intentare una causa. In altre parole, il Commissario straordinario ha un mese di tempo, dal ricevimento delle osservazioni dei soggetti destinatari, per decidere. Ma poi, all'articolo 5, si parla del contenzioso e al comma 1 si legge: «Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dagli incidenti di cui all'articolo 1». C'è quindi la possibilità di transazione, di estinzione dei giudizi pendenti, in base ai criteri di applicazione? Al momento, non sappiamo nulla del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro e della difesa; ci domandate di approvare una legge che ha sicuramente un intento nobile, data la tragedia che è accaduta, ma vorremmo conoscere meglio i criteri di liquidazione. Forse in sede di esame di eventuali emendamenti si potranno comprendere meglio questi elementi. Da parte dell'opposizione che rappresento, l'argomento è certamente sentito e faremo di tutto per giungere all'approvazione rapida del disegno di legge. Ma vorremmo avere le idee più chiare.

Presento comunque, qualora la Commissione esprimesse l'indirizzo di non procedere a modifiche del testo, il seguente ordine del giorno:

«La Commissione difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4342, recante: «Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese»,

impegna il Governo nella definizione dell'ammontare di ciascun indennizzo a tener conto dei criteri generali vigenti in materia di risarcimento del danno».

0/4342/1/4

PELLICINI, PALOMBO

GUBERT. È positivo che il Parlamento si sia attivato per dare una risposta di grande civiltà nei confronti di chi ha ricevuto danni da una attività militare, anche se questa attività si è svolta in modo non coerente con le istruzioni che dovevano essere seguite. Vorrei dire che stiamo facendo un'attività di supplenza rispetto alle norme già previste, in quanto l'incidente, secondo quanto deliberato dagli Stati Uniti d'America, risulterebbe attribuibile alla responsabilità di nessuno.

Secondo quanto hanno appurato gli Stati Uniti, questo incidente sarebbe dovuto a casualità; se non fosse stato dovuto a casualità, avrebbero dovuto quanto meno attivare altre azioni nella ricerca delle responsabilità, visto che le responsabilità più evidenti sono state dichiarate non sussistenti. In un rapporto di alleanza vanno poste in questione le norme che presiedono ai rapporti reciproci perchè non è pensabile che, dall'insieme dei dati a disposizione, nessuno risulti responsabile nè da parte italiana nè da parte statunitense. Mi auguro che anche da parte italiana si proceda agli opportuni accertamenti. Non c'è dubbio che le Forze armate abbiano grandi meriti ma quando sbagliano deve essere prevista una punizione, altrimenti quali sono gli incentivi per agire in maniera corretta?

Detto questo, non si capisce perchè sia necessaria una legge per assumersi determinate responsabilità. Se uno Stato, in maniera diretta o indiretta, ha una responsabilità nei confronti dei danneggiati dalle attività che sono ad esso inerenti, non si comprende perchè debba essere emanata una legge per corrispondere ai superstiti indennizzi per i danni subiti. Dovrebbe rientrare nella normale attività di uno Stato civile il fatto che se danneggia qualcuno deve risponderne, senza la necessità di adottare un apposito provvedimento legislativo al riguardo.

Questa iniziativa positiva del Parlamento italiano non registra un corrispondente sul versante dei danni per le comunità locali. L'incidente è accaduto nel collegio in cui sono stato eletto e vorrei sottolineare che la comunità locale sta ora riprendendosi, si stanno riattivando gli impianti e le altre attività economiche, peraltro solo in virtù delle autonomie locali, poichè da parte del Governo non è stata assunta alcuna responsabilità. Invito pertanto il Governo a farsi parte attiva al riguardo.

Circa il contenuto specifico della legge, vorrei esprimere la mia contrarietà sul comma 2 dell'articolo 1, laddove si prevede che lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati. La norma potrebbe essere giusta se si parlasse di rimborsi per danni subiti da parte americana ma ci si riferisce invece a somme elargite a titolo straordinario e non credo sia degno di uno Stato civile appropriarsi di una elargizione benefica ricevuta da un cittadino che ha subito un danno. Diverso è il caso dell'indennizzo del danno poichè, se l'Italia ha corrisposto somme in via anticipata, può avere titolo per subentrare nel recupero delle somme pagate dai responsabili.

Vorrei comprendere meglio i criteri per la determinazione dell'indennizzo poichè si parla di un tetto massimo di lire 3,8 miliardi, da elargire sulla base di criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Immagino che questa formula sia stata usata per evitare di basarsi su criteri, per esempio, della giurisprudenza civile italiana che dovessero invece contrastare con i criteri usati nei paesi di provenienza delle vittime. Credo che questa elasticità possa essere positiva. Tuttavia vorrei che fosse chiaro - e il Governo potrà dirlo - che qualora le norme dello Stato d'origine fossero più favorevoli di quelle italiane si dovrebbe garantire il diritto italiano: sarebbe molto antipatico che una vittima tedesca avesse un indennizzo molto più elevato, ad esempio, di una vittima polacca. Possiamo anche ipotizzare una varietà di indennizzi in relazione alle diverse condizioni delle persone, anche se - ripeto - la cosa in questo caso mi sembra molto antipatica. Penso sia comunque opportuno stabilire una soglia minima. Ugualmente, non vorrei che l'unico superstite venga liquidato con poco o niente. Non dimentichiamo che in linea generale i criteri seguiti dalle assicurazioni sono molto favorevoli a loro stesse e poco ai danneggiati.

Detto questo, sono disponibile ad accelerare nei modi più opportuni l'approvazione del provvedimento, sperando di avere peraltro dal Governo alcuni chiarimenti in merito.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, tra l'altro firmato da parlamentari di tutti i Gruppi politici.

GUBERT. Siccome è il Governo che è chiamato a dare attuazione al provvedimento, sarebbe opportuno che il sottosegretario Brutti precisasse in che modo si intende dare applicazione all'articolo 4, comma 1.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Gubert, non volevo contrastare la sua opinione, ma solo rammentare l'origine del provvedimento.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per significare l'assenso e il sostegno a questo provvedimento nonché il

voto favorevole della componente dei Democratici per l'Ulivo del Gruppo Misto che oggi qui rappresento.

Naturalmente l'obiettivo è che questo provvedimento sia approvato così com'è, così da velocizzare al massimo i tempi che purtroppo rischiano di raggiungere i due anni da quando si è verificato il tragico evento, che ha privato tante famiglie del loro sostegno; famiglie a cui va il nostro commosso ricordo.

Credo che quanto stabilito dal disegno di legge assolvà all'esigenza di riconoscere in pieno la grave perdita subita. Mi conforta sapere che la larghezza di ipotesi di risarcimento è dovuta anche alla sicurezza – speriamo – che parte di questa spesa sarà pagata da chi ha il dovere di pagare, a prescindere da alcune sentenze che ci hanno lasciato sconcertati. Credo anche che il Governo, il quale in base all'articolo 4 ha il dovere di definire le regole e i parametri del risarcimento, li utilizzerà nel modo più ampio possibile, data la consistenza delle somme previste per ogni perdita. Non essendo un'assicurazione – lo dico al senatore Gubert – il Governo non deve cercare di spendere il meno possibile: è previsto un tetto che può essere onorato fino in fondo. Mi auguro quindi che questo provvedimento possa essere approvato e sono qui a votarlo per questo motivo.

PETRUCCI. Signor Presidente, condivido l'impostazione e lo spirito del provvedimento. Tra l'altro mi riconosco nel parere della Commissione affari esteri la quale, così com'è stato fatto anche da altri colleghi, chiede che il Governo italiano compia ogni passo presso gli Stati Uniti affinché vi sia una chiara assunzione di responsabilità per quel gravissimo incidente.

Anch'io condivido quello che è stato detto, che non si può passare questo incidente come una casualità con un'assoluta mancanza di responsabilità. Questo non vuol dire schierarsi contro le forze armate: vuol dire che ognuno è chiamato ad assumersi la responsabilità dei propri comportamenti in qualunque nazione si trovi.

Vorrei quindi porre alcuni quesiti al relatore. Il parere della 5^a Commissione recita: «(...) nulla osta, nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente a quella del disegno di legge finanziaria per il 2000». Vorrei capire i tempi della questione.

Le discussione che si è appena svolta si è incentrata sull'individuazione dei criteri del risarcimento. A tale proposito la Commissione giustizia ha proposto alcune soluzioni; voglio capire se sono vincolanti oppure no. Ad esempio, la Commissione giustizia, all'articolo 4, comma 1, suggerisce di sostituire le parole da «sulla base dei criteri» fino a «Ministro della difesa» con le altre «sulla base dei criteri generali vigenti in materia di risarcimento del danno».

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Tutti i pareri sono stati espressi con osservazioni ma senza condizioni, compreso quello della 5^a Commissione permanente. La Commissione giustizia ha posto delle

condizioni ma non ha alcun potere di renderle vincolanti. L'unica che ha questo potere è la Commissione bilancio, la quale non ha posto condizioni ma ha espresso solo delle osservazioni.

GUBERT. Quella contenuta nel parere della Commissione bilancio è una norma generale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Si tratta di osservazioni espresse anche su tutti gli altri provvedimenti.

PETRUCCI. Ancora, c'è un parametro comune ad altri incidenti subiti da cittadini italiani per colpa dell'esercito, per esempio a Casalecchio sul Reno? Come si è arrivati alla cifra di 3,8 miliardi di lire?

TABLADINI. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge il cui titolo già da solo fa sì che un Gruppo politico si esprima favorevolmente. Per quanto riguarda l'indennizzo massimo proposto per ogni persona deceduta nella somma di 3,8 miliardi di lire, rilevo anch'io una discrepanza rispetto ad altre situazioni analoghe in cui vi sono state delle vittime. Analoghe perlomeno perché dovute – come diceva prima il collega – a episodi simili, come quello di Casalecchio sul Reno. Quindi, al di là del fatto che il mio voto positivo è scontato, vorrei capire su quale base si è giunti ad un indennizzo massimo di 3,8 miliardi di lire per persona deceduta. Vorrei sapere se c'è assonanza con altre situazioni, perlomeno con quelle capitate nell'ultimo decennio.

Pregherei il Sottosegretario, se ne ha la possibilità, di riferirci dei dati che ci consentano di fare una valutazione comparativa. Per il resto ribadisco il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

PELLICINI. Signor Presidente, vorrei reiterare la richiesta di presentare alcuni emendamenti e ne preciso meglio i motivi.

La normativa che stiamo esaminando è di enorme rilievo; peraltro presenta alcuni elementi di novità che riguardano sia l'entità delle somme previste per gli indennizzi sia alcuni aspetti che sono stati evidenziati da altri colleghi. Ad esempio, al comma 2 dell'articolo 1 si prevede che «lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati». Se lo Stato si sostituisce ai soggetti per ricevere l'indennizzo, sarebbe opportuno inserire una norma per cui lo Stato italiano possa sostituirsi anche nell'eventuale azione di risarcimento del danno.

Desidero inoltre sapere come viene determinato il 75 per cento dell'ammontare dell'indennizzo a carico dello Stato d'origine, considerando che in questo caso lo Stato italiano ha già elargito miliardi per un incidente che al momento presenta ancora molti punti oscuri. Potrebbe costituire un illecito civile, posto che sembra che gli americani non lo abbiano qualificato come illecito penale. A questo punto, è chiaro che lo Stato italiano ha il diritto di essere rimborsato da qualcuno. Bisogna stabilire che

non si tratta di una graziosa elargizione concessa dallo Stato italiano ma di una somma che lo Stato italiano anticipa, fermo restando il diritto di risarcimento; come prevede la legge, se ci sarà un altro indennizzo, esso verrà preso dallo Stato italiano. In tale contesto, vorrei presentare un emendamento e non mi sembra così grave rallentare di una settimana l'*iter* di una legge così rilevante. Ci sono questioni legali di non facile risoluzione e le forze di opposizione, che hanno ricevuto solo oggi il testo legislativo, vogliono più tempo per approfondire meglio la materia.

GIORGIANNI. Desidero esprimere la valutazione positiva del mio Gruppo sul disegno di legge, che è doveroso sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo giuridico, anche in ottemperanza a doveri di natura internazionale. La disposizione che stiamo esaminando, che fa riferimento alla legge n. 1335 del 1955, disciplina come dovrà essere ripartito l'indennizzo che viene versato a titolo di riparazione dei danni alle vittime dell'incidente del Cermis.

L'iniziativa, oltre che doverosa, è opportuna e necessita di tempi brevi. Tuttavia, nutro talune perplessità in riferimento ai criteri per la corresponsione degli indennizzi e, facendo riferimento alle osservazioni espresse nel parere della Commissione giustizia, anche io ritengo che sarebbe preferibile che l'indennizzo fosse stabilito «sulla base dei criteri generali vigenti in materia di risarcimento del danno». Non c'è necessità di un provvedimento del Ministro della difesa per dettagliare questi criteri.

Bisognerebbe chiarire meglio la questione relativa alla determinazione della somma massima di lire 3,8 miliardi per ciascuna vittima. Ha certamente una sua logica, ma vorrei comprenderla meglio, considerando che per fattispecie analoghe sono stati corrisposti indennizzi di valore monetario ben inferiore.

Ricordo come esempio alcuni incidenti occorsi durante opere addestrative delle forze armate, come quelli avvenuti a Correggio o a Casalecchio o il disastro aereo di Ustica: i cittadini vittime sono stati indennizzati con 100 o 150 milioni. Vorrei sapere come è stato fissato questo tetto massimo, se è stato previsto in base ai criteri del codice civile.

I tempi per l'approvazione del provvedimento devono essere abbastanza brevi e mi auguro che sia così anche nel caso in cui si ritenesse opportuno introdurre taluni correttivi al fine di migliorare il testo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In premessa alle brevi considerazioni che svolgerò, vorrei affermare che il Governo appoggia e sostiene questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, frutto di un approfondito lavoro presso la Camera dei deputati ed espressione di un elevato livello di accordo fra le forze politiche. Oltre che sostenerlo, invita tutti i colleghi sia della maggioranza sia dell'opposizione ad approvarlo nel testo giunto dalla Camera dei deputati.

L'incidente cui si riferisce il disegno di legge è noto e dobbiamo essere in condizione di corrispondere al più presto gli indennizzi ai superstiti e agli eredi legittimi, tenendo conto delle richieste dei familiari delle vittime e degli avvocati delle popolazioni interessate.

L'articolo 4 prevede: «Il Commissario straordinario del Governo, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa, determina... l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti...». Detta disciplina si inserisce nell'ambito della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, dove si prevede il meccanismo degli indennizzi da corrispondere secondo le procedure di accertamento di responsabilità. Si stabiliscono le condizioni perché l'indennizzo sia corrisposto comunque e celermente, ed anche in misura soddisfacente. Per fare questo, si attribuisce allo Stato ospitante, quello dove soggiornano i militari e dove è avvenuto il sinistro, la possibilità di definire, in base alle norme vigenti in quello Stato, un indennizzo che tenga conto delle situazioni concrete e che va corrisposto al più presto, indipendentemente da eventuali accertamenti di responsabilità.

La valutazione dei parlamentari che hanno presentato il disegno di legge è stata la seguente. Hanno tenuto conto dell'assoluta gravità, senza precedenti, di questo incidente e si sono resi conto che, seguendo la normativa ordinaria, ci si avviava verso una definizione dei criteri e verso una corresponsione di somme che non era condivisibile.

Vorrei sottolineare che qui non ci troviamo di fronte a una tragica fatalità, non ci troviamo di fronte ad un sinistro che può sempre accadere. Purtroppo ci sono stati altri episodi di questo genere. Qui siamo di fronte ad una evidente violazione di qualsiasi regola del volo e questo non significa interferire sul giudizio sulla responsabilità dei piloti che è stato formulato dalla magistratura militare americana, che evidentemente ha ritenuto che vi fossero cause di giustificazione, scusanti per quel comportamento. Il comportamento nella sua oggettività è l'esatto opposto del rispetto delle regole del volo in quella zona. Quindi - ripeto - non è una tragica fatalità, è un insulto. Questa è la valutazione da cui parte l'iniziativa legislativa.

Si propone quindi una legge nella quale viene prevista una procedura assolutamente straordinaria per questo avvenimento. La procedura è straordinaria innanzi tutto perché si prevede che, anche per ragioni di urgenza e di tempo, sia la Presidenza del Consiglio, attraverso un Commissario straordinario, a stabilire quale deve essere la somma e a fissare l'indennizzo per ognuna delle persone decedute e per il superstite. Se, invece, avessimo seguito la normativa ordinaria saremmo arrivati alla definizione di un indennizzo attraverso un'attività della pubblica amministrazione, che in questo caso sarebbe stata l'amministrazione della difesa, applicando i criteri normali. Qui si vuole uscire dai criteri normali e definire una procedura assolutamente eccezionale.

Il carattere eccezionale della procedura si vede anche nell'ammontare della somma. Mi sono occupato all'incirca un anno fa di questa vicenda e per quanto ho potuto vedere mi è parso che, applicando i criteri ordinari, non si potesse andare al di là di una somma che poteva essere tra i 600 e gli 800 milioni di lire, certamente non oltre il miliardo. Questa era la valutazione che io avevo maturato considerando i criteri ordinariamente applicati in questi casi, il comportamento dell'amministrazione pubblica e così via.

Ora, il fatto in sé e anche – diciamo così con chiarezza – le vicende che hanno lasciato amareggiata l'opinione pubblica italiana, a causa della mancanza di accertamento delle responsabilità, ci inducono ad un indennizzo che tiene conto in modo particolare della situazione drammatica, dell'ingiustizia subita; si va quindi incontro alle esigenze di vita del superstiti e dei familiari delle vittime, sapendo che la vita umana comunque non si può pagare in nessun modo, che non ha prezzo, ma cercando di aiutare queste famiglie, queste persone che sono state così duramente colpite.

Questa è la scelta che è stata compiuta e questa scelta il Governo appoggia. Poiché da più di un anno ormai queste persone ci chiedono di risolvere il problema, io dico di fare presto. Se condividiamo l'impianto di questo ragionamento, facciamo presto perché è inutile per ragioni tecniche che possono essere sempre discutibili far trascorrere tempo ulteriore. È evidente che quando c'è una corresponsione di indennizzi, i beneficiari di tali indennizzi li accettano – e qui c'è una sorta di meccanismo transattivo – se corrispondono a una somma notevole, al di là di tutti i criteri finora utilizzati, come una specie di conclusione una volta per tutte dei profili economici e finanziari. Ecco perché lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati. Questo non significa che la somma di cui, come ricorderete, si era parlato con gli Stati Uniti per la ricostruzione della funivia (non so alla fine quale sia stata la decisione conclusiva) venga poi assorbita dallo Stato italiano perché essa non è destinata ai beneficiari degli indennizzi, ma sarebbe un'elargizione di altro genere a favore della comunità locale. Ripeto, non so quale sia stata la decisione conclusiva negli Stati Uniti su questo punto, ma era uno degli aspetti dei quali si era discusso.

Lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari per quello che riguarda le elargizioni a titolo straordinario che vengano effettuate da altri Stati; per ciò che si riferisce invece all'indennizzo complessivo scatta la norma del trattato SOFA NATO, la quale prevede che lo Stato a cui appartengono i militari che hanno dato luogo al sinistro corrisponda il 75 per cento dell'indennizzo complessivo stabilito in base alle norme e alle procedure del paese ospitante.

Con questo disegno di legge noi definiamo norme e procedure *ad hoc* per il sinistro del Cermis. Su questa base si corrisponde un indennizzo e a questo indennizzo per il 75 per cento partecipano gli Stati Uniti. Questo è

l'impianto della legge che, ripeto, va incontro alle richieste delle famiglie. Sottolineo la necessità di approvarla così com'è al più presto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ho ben poco da aggiungere a quanto detto dal Sottosegretario, se non il fatto che ci troviamo in una situazione eccezionale ed è una delle poche volte in cui il Parlamento riesce a dare una risposta in tempi brevi alle esigenze conseguenti ad un tragico incidente dovuto certamente a responsabilità che sono state accertate.

A questo punto vorrei chiedere al senatore Pellicini di recedere dalla sua richiesta di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti altrimenti dovrei metterla ai voti.

PELLICINI. Insisto nella mia richiesta, signor Presidente. Vorrei far presente che si tratta al massimo di una settimana.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Non è esatto, perché andrebbero via due mesi. Infatti lavoreremo in Senato per altri quindici giorni, poi verranno esaminati in seconda lettura i documenti finanziari e il provvedimento ora all'esame verrebbe rinviato alla fine di gennaio, dopo la pausa natalizia.

TABLADINI. Potremmo presentare un ordine del giorno perchè mi sembra che il problema dell'entità dell'indennizzo sia stato sollevato da tutti. È questo l'aspetto che ci lascia tutti perplessi. Per evitare che vi sia un intralcio nella prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, potremmo presentare un ordine del giorno, firmato da tutti i Gruppi, in cui si chiede, visto che l'indennizzo arriva fino a 3,8 miliardi, che si valutino anche gli indennizzi per incidenti precedenti in modo da scegliere una giusta corresponsione per questo sinistro. Qualora dovesse esserci un ritorno economico, la somma in più potrebbe essere messa in cassa, in una sorta di fondo, per rispondere ad altre situazioni simili.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Noi possiamo chiedere un indennizzo, ma ogni incidente ha una storia a sè. È vero che ci sono valutazioni fatte in base a prontuari, ma sono diverse le situazioni, i redditi e così via. Dobbiamo richiedere una verifica attenta ed oculata.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Suggestisco una formula che potrebbe essere utile, cioè un ordine del giorno che impegni il Governo a tenere informata la Commissione sulla definizione di questo indennizzo e anche su altri indennizzi, per esempio quelli relativi all'incidente di Casalecchio sul Reno, in modo che la Commissione stessa ne sia investita e possa discuterne.

GIORGIANNI. Sono d'accordo sulla proposta di presentare un ordine del giorno.

Vorrei ancora sottolineare, sia pure con doveroso rispetto, che la nostra Commissione ha ricevuto ben poche informazioni dal Governo, anche sugli atti delegati. Nell'ordine del giorno, pertanto, si dovrebbe prevedere in maniera rigorosa che nel famoso decreto che dovrà essere varato dal Ministero della difesa si rispettino i criteri generali vigenti in materia di risarcimento del danno.

GUBERT. Signor Presidente, in premessa desidero sottolineare che non si può stabilire a maggioranza se un membro della Commissione abbia o meno il diritto di presentare emendamenti. Chiedo pertanto che venga rispettato il normale *iter* previsto in casi analoghi, mentre io stesso mi faccio carico di chiedere al senatore Pellicini di non insistere nel suo intendimento. Qualora egli accettasse la mia personale richiesta, potremmo procedere ulteriormente, altrimenti dovremmo rispettare i tempi regolamentari consueti.

Attraverso un ordine del giorno, tuttavia, si può raggiungere il medesimo obiettivo. La formulazione proposta dal sottosegretario Brutti è migliore di quella del senatore Pellicini. Non capisco la ragione della richiesta di una riduzione dell'indennità per il semplice motivo che le altre sono poco degne di un paese civile.

A tal fine, annuncio la presentazione del seguente ordine del giorno, augurandomi che venga accolto dal Governo:

«La Commissione difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4342, recante: "Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese",

impegna il Governo ad escludere dalle somme di cui all'articolo 1, comma 2, per le quali lo Stato subentra nei diritti dei beneficiari, quelle corrisposte al superstite ed agli eredi a titolo di assistenza, nell'immediatezza del fatto».

0/4342/2/4

GUBERT

In tal modo, si prescinde da elargizioni corrisposte nell'immediatezza del fatto. Se questa interpretazione verrà accolta, non muoverò altri rilievi. Mi limito a rinnovare al senatore Pellicini la richiesta di rinunciare alla presentazione di emendamenti, con il rischio, se il Senato dovesse approvare una modifica, di allungare i tempi oltre misura. Lo stesso risultato può essere ottenuto in maniera diversa, attraverso la presentazione di un ordine del giorno che il Governo potrebbe accogliere.

MANCA. Mai come in questa circostanza mi sono trovato in difficoltà. Il provvedimento è innovativo e rivoluzionario, e chi ha seguito il dibattito sul risarcimento in materia di disastri aerei si trova per la prima volta di fronte ad una norma che, se pure importante e giusta, è quanto

meno diversa rispetto alla normativa vigente. Non abbiamo avuto il tempo di studiare il provvedimento che, anche se accontenta momentaneamente chi ha subito eventi luttuosi, lascia aperti alcuni interrogativi, che stanno aumentando man mano che prosegue la discussione. Compiamo un atto di giustizia nei confronti delle vittime ma anche un atto di grande ingiustizia nei confronti di altre vittime. Non dobbiamo essere considerati come coloro che stanno ritardando i tempi, che sono oltremodo estesi, ma non vorrei che si creassero i presupposti per un'altra grave ingiustizia.

Sono d'accordo sull'esigenza di rivolgere la massima attenzione all'ordine del giorno presentato dai senatori Pellicini e Palombo, sul quale mi esprimo in senso favorevole.

NIEDDU. Signor Presidente, ritengo sia prioritario approvare il disegno di legge in tempi rapidi, senza rinviarlo a date lontane. Sono comprensibili e condivisibili le attenzioni e le aspettative rispetto all'entità complessiva della somma, ma i chiarimenti forniti mi sembrano sufficienti. Il Senato americano non ha ratificato questa misura, ma il presidente Clinton si è impegnato a riproporla.

Sono d'accordo con il senatore Gubert, che rappresenta gli interessi di quei territori, ai quali dovremmo essere attenti tutti noi. Non dobbiamo avere un atteggiamento punitivo o un approccio tendente ad una drastica riduzione degli importi. Considero prioritaria l'approvazione del disegno di legge e penso che sarebbe opportuno presentare un ordine del giorno, che però non dovrebbe prevedere uno stravolgimento dei contenuti del disegno di legge, altrimenti non faremo un buon servizio non solo alle vittime ma alla comunità in generale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ritengo che il provvedimento in discussione sia fortemente atteso dalla società civile e pertanto mi associo all'invito del senatore Gubert al senatore Pellicini a rinunciare alla presentazione di emendamenti. L'ordine del giorno che egli ha presentato consentirebbe la giusta chiarezza e nello stesso tempo di approvare al più presto il disegno di legge.

PELLICINI. Accolgo il suo invito, con la raccomandazione al Governo di tener conto delle osservazioni espresse dalla Commissione giustizia, in particolare del fatto che il danno deve essere liquidato sulla base dei criteri generali vigenti in materia di risarcimento del danno.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Possiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

NIEDDU. Su questo ordine del giorno mi astengo.

PALOMBO. Signor Presidente, siamo con le spalle al muro, di fronte ad un provvedimento al quale non si può dire di no perché tutti siamo convinti dell'importanza della sua approvazione. Non è però colpa dell'opposizione se oggi per la prima volta ha potuto avere il testo del provvedimento; i commissari non sono stati messi nelle condizioni di poterlo esaminare prima e di poter esprimere un parere. Siamo in una situazione in cui non ci possiamo permettere di rimandare l'esame del provvedimento, altrimenti si direbbe che le opposizioni lo hanno bloccato.

MAZZUCA POGGIOLINI. Voterò contro questo ordine del giorno perché è riduttivo e non valuta lo spessore del risarcimento morale rispetto ad un evento che vede un rapporto internazionale posto in crisi per una sentenza sballata rispetto ad un danno subito dai nostri concittadini. Questo ordine del giorno è riduttivo perché riporta ad un livello di normalità quella che, invece, è una grossa tragedia del tutto anormale che è stata trattata in modo del tutto anormale; esso prospetta quale questione economica, riportando a livello di normale valutazione del danno, quello che è stato uno «schiaffo in faccia» – scusate l'espressione – ricevuto dal nostro paese, in particolare dai parenti delle vittime.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Pellicini e Palombo.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Gubert.

LORETO. All'articolo 4, comma 4, è scritto: «Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente già corrisposte». Nell'ordine del giorno presentato dal senatore Gubert si dice che invece non bisogna tenerne conto: non capisco se un ordine del giorno che accompagna una legge possa dire il contrario di quanto la legge stessa dice.

GUBERT. Il mio ordine del giorno non si riferisce all'articolo 4, comma 4, perché non inficia minimamente quel disposto ma semplicemente riguarda l'articolo 1, comma 2, laddove si prevede la facoltà dello Stato italiano di subentrare nei diritti dei beneficiari sulle somme elargite a titolo straordinario. Il mio ordine del giorno invita il Governo a precisare che le somme elargite a titolo straordinario non comprendono quelle già erogate a titolo di assistenza (ad esempio, perché ci sono degli orfani o delle vedove da mantenere).

LORETO. Questo è già previsto nei criteri.

GUBERT. No, non sta nei criteri perchè questi sono alla base dell'indennizzo, però poi si dà facoltà allo Stato di recuperare qualsiasi somma. Mi sembra che ciò sia eccessivo.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono due questioni diverse: una è quella dell'erogazione dell'indennizzo. Nel momento in cui viene corrisposto un indennizzo, la legge impone di tener conto delle somme eventualmente già corrisposte. Dopo di che c'è un'altra questione: che lo Stato subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati. Questo significa che se vi sono state somme elargite prima lo Stato se le deve far ridare – subentra nei diritti dei beneficiari – oppure che le somme già elargite sono elargite punto e basta? Non lo so, è un problema aperto.

GUBERT. La dizione è equivoca, troppo larga.

GIORGIANNI. Si parla di diritti sulle somme da elargire. In questa interpretazione potrebbe rientrare quell'eventuale 75 per cento.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo, accolgo l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione.

AGOSTINI. Mi sembra che i due ordini del giorno siano stati presentati per approvare più rapidamente il provvedimento, ma questo non è stato ancora votato. Se non ci mettiamo sugli ordini del giorno non mi pare che siamo sulla buona strada per votare il disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO, sulla base di quanto previsto dall'articolo VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, per ogni persona deceduta e per i superstiti nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, in provincia di Trento, è previsto un indennizzo pari nel massimo a lire 3,8 miliardi, da corrispondere secondo le procedure ed alle condizioni indicate dalla presente legge.

2. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati.

È approvato.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari degli indennizzi esclusivamente i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute negli incidenti di cui all'articolo 1. Per l'individuazione degli eredi legittimi si applicano le norme vigenti negli Stati dei quali avevano la cittadinanza le persone decedute.

È approvato.

Art. 3.

(Commissario straordinario del Governo)

1. Per le attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Commissario straordinario conclude il proprio mandato nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Commissario straordinario redige alla scadenza del mandato una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il Governo e il Parlamento.

4. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività e per il compenso del Commissario straordinario si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7.

È approvato.

Art. 4.

(Procedure)

1. Il Commissario straordinario del Governo, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa, determina, entro il limite massimo di cui all'articolo 1, l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti e ne dà comunicazione ai soggetti destinatari, nonchè all'ufficio competente del Ministero della difesa presso il quale sono in corso i procedimenti di liquidazione ordinaria dei danni.

2. I soggetti destinatari, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, possono dichiarare di accettare l'indennizzo ovvero formulare eventuali osservazioni sulla proposta. Il Commissario straordinario decide entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni. L'erogazione dell'indennizzo è effettuata entro i successivi dieci giorni.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo gli eredi devono presentare al Commissario straordinario la documentazione attestante la relativa qualità di erede legittimo.

4. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente già corrisposte.

5. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 5.

(Contenzioso)

1. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dagli incidenti di cui all'articolo 1.

2. I giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 6.

(Agevolazioni fiscali)

1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione degli indennizzi è comunque esente dall'imposta sulle successioni nonchè da ogni altra imposta diretta o indiretta.

È approvato.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 76 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA